

Decreto su rivalutazioni e rimborsi

Pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie Tfr

Giuseppe Rocco – Esperto in previdenza

È entrata in vigore il 21 luglio la legge n. 109 del 17 luglio 2015 di conversione del D.L. n. 65 del 2015 (cd. Decreto Pensioni) che si propone di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale «*nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando al tempo stesso la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni per garantire i diritti civili e sociali*». Nello specifico la Corte Costituzionale ha dichiarato non legittimo il decreto “salva Italia” varato dal Governo Monti nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, escludendo le altre. Al di là della motivazione contingente la normativa interviene anche su altri profili quali gli ammortizzatori sociali (si rifinanziano il Fondo sociale per occupazione e formazione, gli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca e i contratti di solidarietà) e, sempre con riferimento ai profili previdenziali, la rivalutazione del montante contributivo e l’operazione “*tfr in busta paga*”.

La rivalutazione delle pensioni

Partendo dalla “risposta” del Governo alla sentenza, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta in maniera graduata. In particolare nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo

Inps e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo Inps. Non si prevede invece alcuna rivalutazione con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Con riferimento invece al biennio 2014-2016 per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a tre volte il trattamento minimo e inferiore a sei volte tale limite, la rivalutazione automatica a partire dall’anno 2014, prevede un incremento pari al 20 per cento dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015 e al 50 per cento dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016. Tali importi sono poi rivalutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla base della normativa vigente.

La sterilizzazione del Pil negativo nel metodo di calcolo contributivo

Una significativa previsione è poi quella legata alla “sterilizzazione” dell’effetto del Pil negativo sul montante contributivo. Va ricordato infatti come nel metodo di calcolo contributivo la somma dei contributi è rivalutata in base alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del Prodotto interno lordo e, al momento del pensionamento, viene convertito in una rendita vitalizia il cui ammontare dipende dall’evoluzione della vita media (proprio recentemente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2015 il Decreto del Ministero del Lavoro del 22 giugno che aggiorna i coefficienti di trasformazione che si applicheranno dal 2016 in base all’innalzamento della aspettativa di vita.). Nel

Fondi pensione

2014 per la prima volta dalla riforma Dini (D.Lgs. n. 335/1995) la media del Pil era risultata negativa (-0,1927 per cento). Ci sarebbe stato quindi il rischio di una decurtazione delle pensioni contributive in maturazione e l'Inps nello scorso autunno aveva chiesto opportuni chiarimenti sul "come procedere" a Ministero Economia e Ministero Lavoro. All'art. 5 si precisa ora che *il tasso annuo di capitalizzazione non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive*. Viene allora scongiurata la eventualità in senso "riduttivo" del montante in maturazione ma non va comunque sottovalutato il nocimento che deriva al cittadino da una mancata crescita economica. Al di là allora dei profili difensivi quello che appare anche dal punto di vista previdenziale indispensabile è quindi il ritorno ad uno sviluppo economico sostenibile e duraturo. In primo luogo perché la crescita economica può rappresentare il volano per una ripresa dell'occupazione che in un sistema previdenziale a ripartizione costituisce la base contributiva indispensabile per l'equilibrio finanziario. In secondo luogo perché una ripresa stabile del Pil consente una piena rivalutazione delle pensioni contributive in maturazione.

Per avere un'idea di come un differente andamento economico si rifletta sulla prestazione previdenziale finale giova ricordare come nel Bilancio annuale dello scorso anno dell'Inps si rappresentava come il passaggio da una crescita di lungo periodo dello 0,5 ad un tasso dell'1,5 per cento (valore stimato per il Pil di lungo periodo) potrebbe comportare per un neo assunto un aumento della pensione obbligatoria attesa, calcolata con l'attuale "contributivo", mediamente più elevata del 20 per cento circa. Diviene allora sempre più indispensabile per tutti i lavoratori (è importante sottolineare "tutti i lavoratori" considerando che in base alla riforma Fornero dal 2012 il metodo di calcolo contributivo si applica alla generalità degli occupati) attrezzarsi opportunamente per il futuro.

Come ci si può immunizzare dal rischio "Pil"?

La risposta concreta può essere quella della "diversificazione del rischio previdenziale" troppo poco metabolizzato nel nostro Paese.

Di che si tratta e come si attua?

Il rischio pensionistico può essere identificato con il mancato raggiungimento di un copertura "piena" del tasso di sostituzione, ovvero *il rap-*

porto fra la prima annualità di pensione e l'ultimo reddito da lavoro percepito dal lavoratore. È importante allora evidenziare che la diversificazione del rischio previdenziale può conseguirsi aderendo a forme di previdenza complementare, facendo coesistere un sistema pensionistico pubblico a ripartizione e uno privato a capitalizzazione assorbendo i possibili shock: *Il sistema pubblico è infatti finanziato a ripartizione ed eroga le prestazioni secondo il regime della contribuzione definita; il montante accumulato, così come evidenziato, è rivalutato sulla base dell'andamento dell'economia nazionale e, al momento del pensionamento, viene convertito in una rendita vitalizia il cui ammontare dipende dall'evoluzione della longevità. Vi sono dunque sia rischi legati all'andamento dell'attività economica domestica (lupus in fabula) sia rischi di eccessiva sopravvivenza. A questi si aggiungono rischi di natura politica connessi a mutamenti inattesi delle regole di funzionamento del sistema come testimoniato dai numerosi interventi di riforma del sistema obbligatorio.*

Nel caso della previdenza complementare, il rischio assume connotati diversi a seconda delle caratteristiche del piano previdenziale. Nei *piani a prestazione definita* (puri) *l'entità della prestazione pensionistica è stabilita nelle condizioni di partecipazione, in base ai redditi percepiti dall'iscritto durante gli anni di carriera lavorativa*. Tutte le decisioni sulla gestione del piano sono sostanzialmente poste in capo all'impresa *sponsor*. Il rischio di inadeguatezza della prestazione pensionistica è, pertanto, strettamente legato alla *solvibilità del piano*, che deve essere assicurata dall'impresa *sponsor*. Viceversa, nei *piani a contribuzione definita* l'iscritto è chiamato ad effettuare una serie di scelte in relazione a diversi aspetti. La Covip individua allora i fattori di rischio essenzialmente nel non partecipare a un piano pensionistico; nell' *aderire a un piano eccessivamente costoso*; nel *contribuire al piano in modo non adeguato* (troppo poco, ovvero troppo), nello *scegliere un profilo di investimento incoerente rispetto alle caratteristiche e alle propensioni personali*, nello scegliere una *modalità di fruizione della prestazione pensionistica (rendita ovvero capitale) inadeguata*.

L'iscritto sopporta poi una serie di rischi che prescindono dalla bontà delle scelte operate e che possono essere sinteticamente individuati nel *ri-*

Fondi pensione

schio di investimento, nel rischio di longevità, nel rischio di inflazione, nel rischio di carriere lavorative interrotte e/o caratterizzate da discontinuità contributive. Vanno poi contestualizzati i profili teorici nell'attuale scenario finanziario caratterizzato da tassi di interesse prossimi allo zero (scenario cd. di tipo "giapponese") che discende dalle scelte di politica monetaria espansiva delle Banche Centrali (con particolare riferimento al *Quantitative Easing* della Bce). Va riportato a tal proposito il recentissimo *Business and Finance Outlook* dell'Ocse che sottolinea come lo scenario prolungato di bassi tassi di interesse costituisce un elemento di pericolo per i fondi pensione in termini di solvibilità e di sostenibilità finanziaria a lungo termine. Le possibilità di investimento per fondi pensione saranno infatti meno profittevoli (i fondi pensione a livello globale investono almeno il 40 per cento degli asset in titoli a rendimento fisso a partire dalle obbligazioni pubbliche a più debole rendimento) con impatto soprattutto sui fondi pensione a prestazione definita. Diventa allora indispensabile procedere ad una oculata diversificazione di portafoglio con una però maggiore assunzione di rischio. Secondo l'Ocse diventa allora necessario procedere secondo una duplice direttrice di marcia. Da un lato le Autorità di Vigilanza devono controllare e impedire una ricerca a tutti i costi di rendimenti elevati. Al contempo è auspicabile che i fondi pensione procedano ad una rinegoziazione delle promesse di rendimento (e magari aumentare le contribuzioni) per i contratti esistenti e proporre condizioni meno favorevoli ai nuovi sottoscrittori. Il tutto nell'ambito di una regolamentazione adattata alla sfida dell'invecchiamento della popolazione. L'Ocse sottolinea ancora la incombenza del rischio longevità alla luce del progressivo invecchiamento delle popolazioni con la necessità di una migliore allocazione delle risorse verso investimenti più produttivi e senza rischi eccessivi.

Pagamento pensioni al primo del mese

Recependo i suggerimenti del Presidente dell'Inps che ne ha perorato la causa nell'ottica di una più agevole pianificazione del budget familiare, si prevede poi la modifica dei termini di pagamento delle diverse pensioni con l'unificazione della data (nei fatti è disposizione già ope-

rativa dallo scorso 1 giugno). Ulteriore beneficio individuato è rappresentato dalla semplificazione delle procedure gestionali, amministrative e informatiche. Il riferimento è in particolare ai trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi e alle rendite vitalizie a carico dell'Inail (eseguita dal medesimo Inps). Per il periodo che va dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti possono essere erogati, anziché il giorno 10, il primo giorno di ciascun mese (o, «se festivo o non bancabile», il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016, per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile. A decorrere dal 2017, i pagamenti vengono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

Tfr in busta paga

Ulteriore previsione riguarda l'"operazione Tfr in busta paga" introdotta dalla Legge di Stabilità. Va ricordato in premessa che le aziende con meno di 50 dipendenti possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo previsto presso l'Inps con dotazione pari a 100 milioni di euro ed alimentato da un gettito dai contributi versati dai datori di lavoro pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Se il datore di lavoro accede al finanziamento agevolato il pagamento del Tfr in busta paga è effettuato dal 3° mese successivo rispetto a quello in cui è effettuata la scelta da parte del lavoratore. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è supportata dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Per i datori di lavoro, con più o meno di 50 dipendenti che non optino invece per lo schema di accesso al credito si prevedono le misure compensative già previste in caso di trasferimento del Tfr a previdenza complementare.

Come funziona il finanziamento?

Il datore di lavoro, tramite procedura telematica, richiede all'Inps la certificazione dei requisiti per accedere al finanziamento (ci si può rivolgere ad un unico "intermediario aderente") che l'Inps a sua volta rilascia entro 30 giorni. La documentazione richiesta deve riguardare sia le caratteristiche aziendali ed il limite dimensionale che l'attestazione del Tfr mensile oggetto del prestito. È necessaria poi una visura camerale per verificare

Fondi pensione

che l'azienda non si trovi in situazione di difficoltà che sia preclusiva dell'accesso al pensionamento. Alla banca non compete la verifica del merito di credito del datore di lavoro né al momento della stipula del contratto di finanziamento né nelle successive fasi di utilizzo dello stesso, fatta salva una generale verifica di congruità tra l'importo richiesto e il numero di dipendenti che hanno fatto richiesta di liquidazione delle Qu.I.R in busta paga. La disponibilità creditizia originaria può essere poi rivista nel corso del tempo, su richiesta del datore di lavoro, in relazione alla presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R da parte di dipendenti o in conseguenza dell'aumento

del valore delle Qu.I.R a parità di numero di dipendenti. Ogni istituto creditizio individua la forma tecnica più adatta nel rispetto della normativa applicabile e deve prevedersi la costituzione di un privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro. L'art. 7 della legge n. 109/2015 ai fini di semplificare e facilitare la procedura, sostituisce il privilegio speciale con il privilegio generale sui beni mobili e specifica che il finanziamento in oggetto e le formalità ad esso connesse, nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo. La restituzione del finanziamento deve essere effettuata in unica soluzione entro il 30 ottobre 2018.